Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 20 ottobre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 20 OTTOBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1971. — **Ferdinando Zanoletti Metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1960 sorteggiate il 7 ottobre 1971. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1971. — **Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma opere pubbliche, in Trento:** Cartelle fondiarie e obbligazioni estratte nel mese di agosto 1971. — **CMM - Costruzioni Meccaniche G. Morando, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1971. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni C.G.E. 6 % emissione 1949 sorteggiate il 1° settembre 1971. — **Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1971. — **La Rinascente, per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1963-81 sorteggiate il 5 ottobre 1971. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1971 (Prestito 5-12-1949). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1971 (Prestito 1-12-1971). — **F.O.M. - Fonderie Officine Meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **S.A.I.C.E. - Società Italiana per la Fabbricazione di Contatori Elettrici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1971. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 già TETI sorteggiate il 6 ottobre 1971. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1971. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 8ª emissione, sorteggiate il 16 settembre 1971. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni 6 %, 10ª emissione, sorteggiate il 16 settembre 1971. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL, con diritto a premi in danaro, sorteggiate l'11 ottobre 1971. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1971. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971 (Delibera 16-2-1957). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971 (Delibera 6-12-1963). — **C.R.E.A. - Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1971 (Verbale 30-1-1960). — **C.R.E.A. - Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1971 (Verbale 30-4-1957). — **F. Stimamiglio & C., società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1971. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 %, 15ª emissione, sorteggiate l'11 ottobre 1971. — **Dott. Inverni & Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1971. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **Sicilcarpo - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **Fabbrica Accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6 %, emissione 1948, sorteggiate dal 6 al-l'8 ottobre 1971. — **IBM Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate l'8 ottobre 1971. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1971. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Solgas » 7 % 1958-73 sorteggiate il 27 settembre 1971. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **832.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella n. 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreto sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di magistero viene aumentato da 12 (10 + 2 convenzionati) a 13 (11 + 2 convenzionati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **833.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Storia nord-americana;
Storia latino-americana;
Storia dell'Asia;
Storia dell'Africa;
Storia dei Paesi arabi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **834.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Malattie del ricambio e dell'apparato digerente » muta la denominazione in quella di « Malattie dell'apparato digerente ».

L'art. 181, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie del ricambio e dell'apparato digerente » che muta la denominazione in « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato digerente

Art. 181. — La durata del corso è di quattro anni.

Insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:
1) Anatomia patologica;
2) Fisiopatologia;
3) Chimica clinica;
4) Semeiotica fisica e strumentale;
5) Clinica medica.

2° *Anno*:
1) Semeiotica fisica e strumentale;
2) Semeiotica radiologica;
3) Malattie dell'apparato gastroenterico;
4) Clinica e terapia medica.

3° *Anno*:
1) Malattie del fegato e del pancreas;
2) Clinica e terapia medica.

Agli insegnamenti fondamentali potranno essere aggiunti insegnamenti complementari con corsi semestrali ed in numero non superiore a sei come indicazioni operatorie, medicina operatoria, metodica operatoria, medicina nucleare, ecc.

4° *Anno*:
Tirocinio pratico da svolgersi presso l'istituto in cui ha sede la scuola stessa.

Al termine di ogni anno di corso lo studente dovrà sostenere un esame di profitto scritto ed orale per accertare la sua preparazione.

Al termine del corso lo studente dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella presentazione di

una tesi riguardante un argomento che lo studente ha particolarmente approfondito ed in cui ha eventualmente condotto ricerche personali.

Alla scuola saranno ammessi numero sei allievi per ciascun anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 140. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Abruzzi » nella seduta del 15 settembre 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Abruzzi » è costituita come segue:

Presidente:

Petriccione dott. Luigi, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Tullio dott. Pietro, consigliere della Corte dei conti;

Romanini avv. Francesco Saverio, vice prefetto;

Martino dott. Pasquale, vice prefetto ispettore;

Gizzi dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Santucci Pasquale, esperto nelle discipline amministrative;

Cantelmi avv. Giancarlo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Alberto Gualtieri, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Valente dott. Michelangelo, consigliere della Corte dei conti;

Di Bello dott. Michelangelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

De Medio avv. Ferruccio, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1971
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 383

(9541)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Lazio »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Lazio » nella seduta del 6 ottobre 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Lazio » è costituita come segue:

Presidente:

Roehrssen prof. Guglielmo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Pomponio dott. Giorgio, consigliere della Corte dei conti;

Santini dott. Giovanni, vice prefetto;

Mazzamuto dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore;

Borghi prof. Alfredo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Murano rag. Bruno, esperto nelle discipline amministrative;

D'Albergo prof. Salvatore, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Mario Tria, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Speranza dott. Luigi, primo referendario della Corte dei conti;

Lalicata dott. Pietro, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Melito dott. Pasquale, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 396

(9543)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Molise »;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Molise » nella seduta del 1° ottobre 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Molise » è costituita come segue:

Presidente:

Monarca dott. Adriano, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Agostini dott. Giorgio, consigliere della Corte dei conti;

Fichera dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Manfredi-Selvaggi dott. Camillo, provveditore agli studi;

Lonardo dott. Filippo, esperto nelle discipline amministrative;

Fiorella avv. Michele, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Mario Donadoni designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Manna dott. Bartolomeo, referendario della Corte dei conti;

Bosco dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Iacovone avv. prof. Angelo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 386

(9542)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Umbria »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Umbria » nella seduta del 28 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Umbria » è costituita come segue:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Ferri dott. Augusto, consigliere della Corte dei conti;

Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto;

Petrocchi dott. Luigi, vice prefetto ispettore;

Maggi dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero del bilancio;

Brinati Sante, esperto nelle discipline amministrative;

Franchi dott. C. Alberto, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Loris Bertelli, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Gori dott. Mario, referendario della Corte dei conti;

Principato dott. Franco, vice prefetto ispettore;

Zaganelli dott. Gianni, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1971
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 387

(9540)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna »;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Emilia-Romagna » nella seduta del 31 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Emilia-Romagna » è costituita come segue:

Presidente:

Cerutti dott. Mario, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Danesi dott. Ubaldo, consigliere della Corte dei conti;

Ciompi dott. Ciro, vice prefetto;

Bruni dott. Napoleone, direttore di sezione della amministrazione civile dell'interno;

Di Gennaro dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Bellettini prof. Athos, esperto nelle discipline amministrative;

Vignocchi prof. Gustavo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Giuseppe Calvani, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Zoboli dott. Augusto, consigliere della Corte dei conti;

Colacchio dott. Giuseppe, f. f. vice prefetto ispettore;
Bergonzini prof. Luciano, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 384

(9538)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Marche »;
Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;
Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del turismo e dello spettacolo ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;
Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Marche » nella seduta del 1° agosto 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Marche » è costituita come segue:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Pes dott. Giorgio, consigliere della Corte dei conti;
Galletti dott. Onofrio, vice prefetto;
Salvatore dott. Vito, vice prefetto;
Lucretti dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Borgiani avv. Bruno, esperto nelle discipline amministrative;
Ascoli avv. Vito Ludovico, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Vittorio Cieri, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

De Feo dott. Antonio, referendario della Corte dei conti;
Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore;
Pezzani avv. Gianfranco, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 385

(9539)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;
Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla costituzione della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Veneto »;
Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;
Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Veneto » nella seduta del 23 luglio 1970, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Veneto » è costituita come segue:

Presidente:

Petroccia dott. Publio, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Pensini dott. Fernando, consigliere della Corte dei conti;

Tristano dott. Giuseppe, vice prefetto;

Bruno dott. Umberto, vice prefetto;

Cannilla dott. Luigi, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Rossi avv. Giancarlo, esperto nelle discipline amministrative;

Martellone avv. Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Corrado Baschieri, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Perrone dott. Cosimo, referendario della Corte dei conti;

Piciocchi dott. Adolfo, vice prefetto ispettore;

Sullam avv. Renzo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 388

(9537)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1971.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, successivamente denominato Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona;

Visto lo statuto dell'ente anzidetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298 e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 1966, con il quale l'on. dott. Luciano Dal Falco è stato nominato presidente dell'ente predetto per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi, per un nuovo triennio, ai sensi dello articolo 6 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. dott. Luciano Dal Falco è confermato presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta da due valori, nei tagli da L. 50 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 36×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50 e otto milioni di esemplari da L. 90; colori: rosso e rosso scuro, per il valore da L. 50, lilla e lilla scuro, per quello da L. 90; quartino: 40 esemplari.

La vignetta è unica per i due valori. Il soggetto, rappresentato da una catena simboleggiante la fraternità, la cooperazione e lo sforzo comune dei popoli europei, richiama ciò che dovrebbe caratterizzare i Paesi di uno stesso continente, cioè solidarietà e mutua comprensione. La catena, stesa longitudinalmente nella zona centrale del francobollo, è attraversata, a sinistra, in senso verticale, dalla parola « EUROPA »; quest'ultima

scritta in carattere chiaroscuro minuscolo, è disposta dal basso verso l'alto e la lettera « O » è formata da un anello della catena. Nell'interno degli anelli posti sulla parte destra è inserita, lettera per lettera, la sigla « C.E.P.T. » (Conferenza europea poste e telecomunicazioni). La vignetta è completata, in ambedue i valori, dalla parola « ITALIA », messa in basso a destra, e dall'indicazione del valore, in alto a destra. Catena e parola « EUROPA » spiccano per bianco sul fondo, che è rosso nel valore da L. 50 e lilla in quello da L. 90; la sigla « C.E.P.T. », la parola « ITALIA » ed il valore sono stampati in rosso scuro nel valore da L. 50, in lilla scuro in quello da L. 90.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1971
Registro n. 43 Poste e telecom., foglio n. 391

(9312)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Autorizzazione al comune di Atri a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1970 con il quale il comune di Atri venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 20.000.000 per il completamento della costruzione di un nuovo edificio per la pretura ed al comune medesimo venne concesso per anni dieci un contributo straordinario annuo di L. 1.937.000 pari in cifra tonda al 75 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 20.000.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 29 gennaio 1971, n. 4415, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 % al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 20.000.000 è di L. 2.638.213;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 4 luglio 1970, al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Atri nella misura del 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Atri con decreto interministeriale 4 luglio 1970, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per completare la costruzione del nuovo edificio da adibire a sede della pretura di Atri è aumentato da L. 1.937.000 a L. 1.979.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 20.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1970) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1969 e 1970, già impegnate nella misura annua di L. 1.937.000 per il 1969 e di L. 1.937.000 per il 1970 saranno integrate nella misura di L. 42.000 per il 1969 e di L. 42.000 per il 1970. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1971 al 1978 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 1.979.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, semprechè non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 4 luglio 1970, citato in premessa.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 309

(9121)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 218 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 38 a Gomagoi-Solda », dell'estesa di km. 11 + 100;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 38 a Gomagoi-Solda », dell'estesa di km. 11 + 100, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 622 « di Solda ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 321

(8975)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1971.

Costituzione della riserva naturale orientata « Valle dell'Orfento », in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel complesso demaniale della Majella, in provincia di Pescara, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste la località denominata « Valle dell'Orfento » in comune di Caramanico, per una superficie di ha. 1920, racchiusa entro confini naturali indicati nella tavoletta IGM in scala 1:25.000, foglio n. 147 III N.O. (Caramanico) e III N.E. (Pennapiedimonte), che risponde ai requisiti richiesti, perché presenta valori naturalistici e paesaggistici di grande interesse per l'ambiente selvaggio e rupestre, ove la struttura geologica si esprime in alti e precipitosi contrafforti affacciantisi direttamente su profondi recessi; presenta ancora grande interesse nel campo della speleologia (grotta di S. Giovanni) nonché nelle formazioni geobotaniche in gran parte intatte e rappresentative dei più antichi insediamenti della foresta dell'Appennino centrale;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato pér le foreste demaniali con atto deliberativo n. 62/210 del 7 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il comprensorio « Valle dell'Orfento », già indicato nelle premesse, situato in comune di Caramanico, in provincia di Pescara, esattamente individuato nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituito in riserva naturale orientata.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1971.

Rettifica della tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 6 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Reggio Emilia che ha stabilito i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Considerato che nella tabella allegata al decreto ministeriale 8 febbraio 1971 sopracitato le giornate di lavoro attribuite per l'allevamento e la custodia dei « polli da carne in batteria » e per i « conigli » sono state indicate rispettivamente in 15 e 20 giornate per un solo capo di bestiame anziché per 100 capi;

Decreta:

Il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, citato nelle premesse, è rettificato come segue:

Polli da carne in batteria: 20 giornate ogni 100 capi;
Conigli: 100 giornate ogni 100 capi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9072)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 luglio 1971 e 27 agosto 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 44 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA

Modifiche degli articoli 44 e 51 dello statuto aziendale

Art. 44. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 51. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 16 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 42, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative agli immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI AGGRADI

(9078)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Elevazione del limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1964;

Ritenuta la particolare urgenza di provvedere;

Decreta:

Il limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, della sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è elevato a L. 50 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9076)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1967;

Ritenuta la particolare urgenza di provvedere;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

scadenza trimestrale: 3 %;
scadenza semestrale: 4 %;
scadenza annuale: 5,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9077)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 77/3749 del 4 giugno 1971 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, con cui si comunica che il dott. Antonio Carillo, già direttore di detto ufficio, presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, è stato trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Alfredo Sorrentino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, in sostituzione del dott. Antonio Carillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9073)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota della Confederazione generale dell'agricoltura italiana n. 9567 datata 31 maggio 1971, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il geom. Pietrantonio Manes, rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione stessa in qualità di membro supplente con il rag. Michele Serra, avendo il primo optato per la rappresentanza del Consiglio regionale del Molise;

Decreta:

Il rag. Michele Serra è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise quale rappresentante dei datori di lavoro, membro supplente, in sostituzione del geom. Pietrantonio Manes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9075)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata « Albema » della ditta Lirca, con sede in Milano (Decreto di revoca 4215/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1958 con il quale è stata registrata al n. 13578 la specialità medicinale denominata « Albema » 6 fiale da 5 ml per uso intramuscolare, a nome della ditta Lirca, con sede in Milano, via Carlo Goldoni, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto, prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, in quanto nelle fiale esaminate è risultato presente un fine precipitato nero, e in due fiale si è notato un abbondante precipitato cristallino bianco insolubile anche dopo prolungato riscaldamento a bagnomaria delle fiale stesse;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale è risultata al controllo non corrispondente alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Albema » 6 fiale da 5 ml per uso intramuscolare, registrata al n. 13578 con decreto in data 26 febbraio 1958, a nome della ditta Lirca, con sede in Milano, via Carlo Goldoni, 39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9109)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata « Biocalciosterina » della ditta Zenit, con sede in Milano (Decreto di revoca 4216/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 marzo 1950 con il quale è stata registrata al n. 3034 la specialità medicinale denominata « Biocalciosterina » sciroppo (flacone g. 350 bambini tipo forte - vitamina D2 U.I. 30.000 e flacone g. 175 adulti tipo forte - vitamina D2 U.I. 75.000) a nome della ditta Zenit, con sede in Milano, via Ampère, 33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, in quanto sono state riscontrate solo tracce non dosabili di vitamina D.

Le analisi eseguite, infatti, hanno evidenziato quanto segue:

a) *flacone da g. 350 sciroppo bambini*, in 100 g.:

Vitamina D, con il metodo al tricloruro di antimonio dopo estrazione e purificazione:

Trovato tracce non dosabili;

dichiarato U.I. 30.000.

b) *flacone da g. 175 sciroppo adulti*, in 100 g.:

Vitamina D, con il metodo al tricloruro di antimonio dopo estrazione e purificazione:

Trovato tracce non dosabili;

dichiarato U.I. 75.000.

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale è risultata al controllo non corrispondente alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biocalciosterina » sciroppo (flacone g. 350 bambini tipo forte - vitamina D2 U.I. 30.000 e flacone g. 175 adulti tipo forte - vitamina D2 U.I. 75.000) registrata al n. 3034 con decreto in data 13 marzo 1950, a nome della ditta Zenit, con sede in Milano, via Ampère, 33.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Norme di qualità per mele e pere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1641/71 della commissione del 27 luglio 1971;

Sentito il parere espresso in conformità della speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 15 settembre 1971 presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei prodotti

La presente norma si applica alle mele ed alle pere da tavola, in prodotto fresco, delle varietà del « Pyrus Malus » L. e del « Pyrus Comunis » L., destinato al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle mele e delle pere destinate alla trasformazione industriale.

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

a) *Generalità*

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che le mele e le pere da tavola devono presentare dopo condizionamento ed imballaggio.

b) *Caratteristiche minime per tutte le categorie*

I frutti devono essere:

— interi;

— sani (salvo restando le disposizioni particolari previste per le singole categorie e per le tolleranze ammesse);

— puliti, praticamente esenti da materie estranee visibili;

— privi di umidità esterna anormale;

— privi di odore e/o sapore estranei.

I frutti devono essere sufficientemente sviluppati; lo stato di maturazione del prodotto deve essere tale da permettere il trasporto e le operazioni connesse e da consentire l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

c) *Classificazione*

i) *Categoria « Extra »*

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore.

Essi devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e conservare intatto il peduncolo (1).

Essi devono essere privi di difetti, fatta eccezione di leggerissime alterazioni dell'epidermide purchè non pregiudichino la qualità e l'aspetto generale del prodotto, nonchè la presentazione del collo.

Le pere grumose non sono ammesse in questa categoria.

ii) *Categoria « I »*

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità.

Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (1). Tuttavia possono essere ammessi:

— un leggero difetto di forma;

— un leggero difetto di sviluppo;

— un leggero difetto di colorazione.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

La polpa non deve essere in alcun modo deteriorata. I difetti della buccia che non pregiudicano lo aspetto generale e la conservazione sono tuttavia ammessi per ogni frutto entro i limiti seguenti:

— i difetti di forma allungata non devono superare i 2 cm di lunghezza;

— per gli altri difetti, la superficie totale non deve superare 1 cm², salvo per quelli derivanti da ticchiolatura, che non devono estendersi su una superficie superiore ad 1/4 di cm².

Le pere grumose non sono ammesse in questa categoria.

iii) *Categoria « II »*

Questa categoria comprende i frutti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, pur rispondendo alle caratteristiche minime sopra definite (1).

Sono ammessi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purchè i frutti conservino le loro caratteristiche. Il peduncolo può mancare, purchè la buccia non risulti lesionata.

La polpa non deve presentare alcun difetto importante. Tuttavia, sono ammessi, per ogni singolo frutto, difetti di buccia entro i limiti seguenti:

— difetti di forma allungata: lunghezza massima di 4 cm;

per gli altri difetti, la superficie totale è limitata a 2,5 cm², salvo per quelli derivanti da ticchiolatura la cui estensione non deve essere superiore ad 1 cm².

iv) *Categoria « III »* (2)

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati in una categoria superiore, ma che rispondono alle caratteristiche previste per la categoria « II » (1), eccezione fatta tuttavia per difetti della buccia che possono essere più importanti, purchè tali difetti non superino:

6 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;

5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, ad eccezione della ticchiolatura che non deve avere una superficie superiore a 2,5 cm².

Art. 3.

Calibrazione

La calibrazione viene effettuata sul diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto.

La differenza di diametro tra i frutti contenuti in uno stesso imballaggio è limitata a mm 5 (3):

1. per i frutti della categoria « Extra »;

2. per i frutti delle categorie « I » e « II » presentati in strati ordinati.

La differenza di diametro può giungere fino a 10 mm per i frutti della categoria « I » imballati alla rinfusa.

---

(1) I criteri di colorazione e di rugginosità relativi alle mele sono definiti nelle tabelle « *A* » e « *B* ».

(1) I criteri di colorazione e di rugginosità relativi alle mele sono definiti nelle tabelle « *A* » e « *B* ».

(2) Categoria supplementare ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 158/66/C.E.E. L'applicazione di questa categoria di qualità o di alcune delle sue specificazioni è subordinata ad una decisione da prendere sulla base dell'art. 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(3) Tuttavia non sarà tenuto conto, per un determinato frutto, di uno scarto di 1 mm in più o in meno rispetto al calibro prescelto purchè detto scarto sia dovuto unicamente all'impiego normale di macchine, e sia contenuto entro limiti minimi tali da non pregiudicare l'idonea presentazione del prodotto.

Per i frutti della categoria « II » imballati alla rinfusa e per quelli della categoria « III », è richiesto il solo rispetto del calibro minimo.

Per tutte le categorie è richiesto un calibro minimo secondo lo schema seguente:

Mele:

Varietà a frutto grosso (1): « Extra » 65 mm, « I » 60 mm, « II » 55 mm, « III » 50 mm;

Altre varietà: « Extra » 60 mm, « I » 55 mm, « II » 50 mm, « III » 50 mm.

Pere:

Varietà a frutto grosso (1): « Extra » 60 mm, « I » 55 mm, « II » 50 mm, « III » 45 mm;

Altre varietà: « Extra » 55 mm, « I » 50 mm, « II » 45 mm, « III » 45 mm.

A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive di cui all'elenco limitativo della tabella « *D* » effettuate dal 10 giugno al 31 luglio incluso di ogni anno.

Art. 4.

Tolleranze

Per i prodotti non rispondenti alle norme sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

a) *Tolleranze di qualità*

i) *Categoria « Extra »*

5% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « I » o, eccezionalmente, a quelle dei frutti ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

ii) *Categoria « I »*

10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II » o, eccezionalmente, a quelle ammesse nelle tolleranze di tale categoria.

25% in numero o peso di frutti privi del peduncolo a condizione che l'epidermide nella cavità peduncolare non sia deteriorata; tuttavia, per la varietà Granny Smith, i frutti sprovvisti di peduncolo possono essere ammessi senza alcuna limitazione, purchè l'epidermide nella sua cavità peduncolare non sia deteriorata.

iii) *Categorie « II » e « III »*

10% espresso in numero o peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, nè alle caratteristiche minime, ad esclusione dei frutti visibilmente affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o screpolature non cicatrizzate.

Nel quadro delle tolleranze sopracitate possono essere ammessi, al massimo il 2% in numero o in peso di frutti vermicati o di frutti che presentano i seguenti difetti:

importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa;

leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate;

leggerissima traccia di marciume.

(1) Vedere elenco di cui alla tabella « *C* ».

b) *Tolleranze di calibro.*

i) *Categorie « Extra », « I » e « II »*

per i frutti sottoposti alle regole di omogeneità di calibro, astrazione fatta per la variazione di 1 mm in più e in meno ammessa al capitolo « Calibrazione », 10% in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello scelto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo, per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;

per i frutti non sottoposti alle regole di omogeneità, 10% espresso in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto con una variazione massima di 5 mm inferiore a questo calibro.

ii) *Categoria « III »*

Le disposizioni sono identiche a quelle previste per le categorie « Extra », « I » e « II ». Tuttavia la percentuale è portata a 15%.

Art. 5.

Imballaggio e presentazione

a) *Omogeneità*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti della stessa origine, varietà e qualità, e con grado di maturazione uniforme.

Per la categoria « Extra », l'omogeneità si riferisce anche alla colorazione dei frutti.

Per quanto riguarda la categoria « III », l'omogeneità può limitarsi all'origine ed alla varietà. La frode di presentazione non è ammessa, vale a dire che la parte apparente deve corrispondere alla composizione media della merce.

b) *Condizionamento*

Le mele e le pere devono essere imballate in modo tale che la loro protezione sia convenientemente assicurata.

I materiali, e particolarmente le carte, utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti, e di una materia che non possa causare al prodotto alterazioni esterne o interne. L'impiego di materiali, e principalmente di carta o timbri con indicazioni commerciali, è autorizzato con riserva che la stampa o l'adesione siano realizzati a mezzo d'inchiostro o di colla non tossici.

I colli devono essere privi di corpi estranei.

c) *Presentazione*

I frutti della categoria « Extra » devono essere imballati in strati ordinati.

Art. 6.

Indicazioni esterne

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti, raggruppate su un lato dell'imballaggio.

a) *Identificazione*

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o registrato da un servizio ufficiale.

b) *Natura del prodotto*

« Mele » o « pere » se il contenuto non è visibile dall'esterno;

Denominazione della varietà per le categorie « Extra » e « I ».

c) *Origine del prodotto*

Paese di origine ed eventualmente zone di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

d) *Caratteristiche commerciali*

Categoria;

Calibro, oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei frutti.

La calibrazione è indicata:

a) per i frutti sottoposti alle regole di omogeneità, dalla menzione dei diametri estremi dei frutti contenuti nel collo;

b) per i frutti non sottoposti alle regole di omogeneità, dalla menzione del diametro del frutto più piccolo del collo, seguita eventualmente dal diametro del frutto più grosso del collo o dall'espressione « e + ».

e) *Marchio ufficiale di controllo*

Marchio nazionale di esportazione.

Per gli imballaggi superiori a kg 15 le etichette utilizzate per le indicazioni esterne devono avere una superficie minima di 40 cm².

Art. 7.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 28 maggio 1962 contenente norme di qualità per l'esportazione delle mele e delle pere è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data del 1° ottobre 1971.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: ZAGARI

TABELLA « *A* »

CRITERI DI COLORAZIONE PER LE MELE

Secondo la loro colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi.

Gruppo *A* - VARIETÀ ROSSE

Categoria « Extra »: almeno 3/4 della superficie del frutto di colorazione rossa;

Categoria « I »: almeno 1/2 della superficie del frutto di colorazione rossa;

Categoria « II » e « III »: almeno 1/4 della superficie del frutto di colorazione rossa.

Varietà

- Black Ben Davis;
- Democrat;
- King David;
- Red Delicious;
- Red Rome;
- Red Stayman (Staymared);
- Red York;
- Richared e mutazioni (Richared et mutations, Richared und mutationen, Richared en mutaties);
- Stark Delicious;
- Starking;
- Winesap (Winter Winesap);
- Spartan;
- Rose de Berne (Berner Rosenapfel);
- Cherry Cox;
- Reinette étoilée (Sternrenette, Sterappel).

Gruppo *B* - VARIETÀ DI COLORAZIONE ROSSA MISTA
(viva colorazione della parte rossa)

Categoria « Extra »: almeno 1/2 della superficie del frutto di colorazione rossa;

Categoria « I »: almeno 1/3 della superficie del frutto di colorazione rossa;

Categorie « II » e « III »: almeno 1/10 della superficie del frutto di colorazione rossa.

Varietà

- Belfort (Pella);
- Boskoop rossa (Boskoop rouge, roter Boskoop, rode Boskoop);
- Cortland;
- Delicious comune (Delicious ordinaire, gewöhnlicher Delicious, gewone Delicious);
- Ingrid Marie;
- Jonathan;
- Mc Infosh;
- Morgenduft (Rome Beauty);
- Stayman winesap;
- Tydeman's early worcester;
- Wealthy;
- York;
- Gravenstein rossa (Gravenstein rouge, roter Gravensteiner, rode Gravensteiner);
- James Grieve rossa (James Grieve rouge, roter James Grieve, rode James Grieve);
- Ontario;
- Rambour franc (Französischer Rambour);
- Wagener;
- Worcester Parmain.

Gruppo *C* - VARIETÀ STRIATE, LEGGERMENTE COLORATE

Categoria « Extra »: almeno 1/3 della superficie del frutto di colorazione rossa striata;

Categoria « I »: almeno 1/10 della superficie del frutto di colorazione rossa striata;

Categorie « II » e « III »: ——

Varietà

- Cox's orange pippin;
- Imperatore;
- Reine des Reinettes (Goldparmäne, King of the pippins);
- Rose de Caldaro (kalterer);
- Laxton's Superb;
- Stark's Earliest;
- Berlepsch;
- Commercio;
- Ellison's orange;
- Oldenburg;
- Pomme raisin;
- Abbondanza.

Gruppo *D* - ALTRE VARIETÀ

TABELLA « *B* »

CRITERI DI RUGGINOSITA' RELATIVI ALLE MELE

Varietà di mele per le quali la rugginosità (russeting) è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all'aspetto varietale tipico.

Elenco limitativo

- Gruppo delle Boskoop (groupe des Boskoop, gruppe Boskoop, Boskoop groep);
- Gruppo delle Cox's Orange (groupe des Cox's Orange, gruppe Cox's Orange, Cox's Orange groep);
- Ingrid Marie;
- Laxton's Superb;
- Renette del Canada (Reinette du Canada, Kanada Reinette, Reinette van Canada);
- Renette grige (Reinette grise, graue Renette, grijze Reinette);
- Golden Russet;
- Yellow Newtown (Albermarle Pippin);
- Sturmer Pippin;
- Dunns Seedling.

Per le varietà diverse da quelle sopra elencate, la rugginosità è ammessa entro i limiti seguenti:

	«EXTRA»	«I»	«II» e «III»	Tolleranza delle categorie «II» e «III»
i) *Macchie brunastre*	Non eccedenti la cavità peduncolare	Possono eccedere leggermente la cavità peduncolare	Possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo
	Non rugose	Non rugose	Leggermente rugose	
		Massimo ammesso della superficie del frutto		
l) *Rugginosità*				
reticolata fine (che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto)	Leggere tracce isolate di rugginosità che non pregiudichino l'aspetto generale del frutto o del collo	1/5	1/2	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo
densa	densa	1/20	1/3	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo
Cumulo (eccettuate le macchie brunastre ammesse nelle condizioni di cui sopra) la rugginosità fine e la rugginosità densa non possono superare complessivamente un massimo di:	—	1/5	1/2	Frutti che non pregiudichino seriamente l'aspetto e lo stato del collo

TABELLA « *C* »

LISTA DELLE VARIETA' DI MELE E PERE DA TAVOLA A FRUTTO GROSSO (1)

1. - *Mele*

— Bella di Boskoop e mutazioni (Belle de Boskoop et mutations, Boskoop und mutationen, Schone van Boskoop of Goudreinette en mutaties);
— Golden Delicious;
— Gravenstein (Gravensteiner);
— James Grieve e mutazioni (James Grieve et mutations, James Greve und Mutationen, James Grieve en mutaties);
— Reinette de Landsberg (Landsberger, Landsberger Reinette);
— Triomphe de Luwembourg (Luxembruger Triumph);
— Ontario;
— Rambour d'hiver (Winter Rambour, Winterrambour);
— Transparente de Croncels (Croncels);
— Winter Banana (Winter Bananenapfel);
— Gruppo delle Calville (Groupe des Calvilles, Gruppe Kalvill, Calvillegroep);
— Red Delicious e mutazioni (Red Delicious et mutations, Red Delicious und Mutationen, Red Delicious en mutaties);
— Starkrimson;
— Renetta del Canada (Reinette blanche et Reinette grise du Canada, Kanada-Reinette, Reinette van Canada);
— Black Stayman;
— Staymanred;
— Stauman Winesap;
— Jacques Lebel (Lebel, Jacob Lebel);
— Belle fleur double (Doppelter Bellefleur, Dubbele Bellefleur);
— Bramly's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel);
— Bismarck;
— Black Ben Davis;
— Democrat;
— Morgenduft (Rome Beauty);
— Imperatore;
— Charles Ross;
— Cox pomona;
— Crimson Bramley;
— Ellison's orange (Ellison);
— Renetta di Francia (Reinette de France, Franse Reinette);
— Saure Camerse (Camerse Zure);
— Glorie von Holland (Glorie van Holland);
— Grossherzog Friedrich von Baden (Groothertog Frederik van Baden);
— Graham (Graham Royal Jubilé);
— Tydeman's Barly Worcester;
— Lane's Price Albert;
— Lemoen Apfel (Lemoenappel);
— Notarapfel (Notaris, Notarisappel);
— Orleans Reinette;
— Pater v. d. Elsen;
— Signe Tillisch;
— Königin (The Queen);
— Zigeunerin;
— Altländer;
— Pinkenwerder;
— Gelber Edel;
— Blenheim;
— Brettacher;
— Horneburger;
— Jacob Fisher;
— Musch;
— Zabergäu;
— Melrose.

2. - *Pere*

— Decana del Comizio (Doyenné du Comice, Verseinsdechant);
— Trionfo di Vienna (Triomphe de Vienne, Triumph von Vienne);
— Jeanne d'Arc;
— Butirra Hardy (Beurré Hardy, Gellerts);
— Butirra Alessandro Lucas (Beurré Alexandre Lucas, Lucas);
— Butirra Lebrun (Beurré Lebrun);
— Curato (Curé, Pastoren);
— Passa Crassana (Passe Crassane);
— Butirra Clairgeau (Beurré Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne);
— Butirra Diel (Beurré Diel, Diels Butterbirne);
— Duchessa d'Angoulême (Duchesse d'Angoulême, Herzogin von Angoulême);
— Packham's Triumph (William d'Automne);
— Margherita Marillat (Marguerite Marillat);
— William's Duchess (Pitmaston);

(1) Sono anche da considerarsi tali le mele e le pere presentate nella categoria « II » senza indicazione della varietà.

— Catillac (Pondspeer, Ronde Gratio, Grand Monarque, Chartreuse);
— Souvenir du Congrès (Kongress);
— Decana d'inverno (Dovenné d'Hiver);
— Abate Fetel (Abbé Fétel);
— Imperatore Alessandro (Empereur Alexandre, Beurré Bosco, Beurré d'Apremont, Calebasse Bosc, Kaiser Alexander, Bosc).

TABELLA « *D* »

VARIETA' DI PERE ESTIVE PER LE QUALI NON E' RICHIESTO UN CALIBRO MINIMO PER LE SPEDIZIONI EFFETTUATE DAL 10 GIUGNO FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO.

— Precoce di Trevoux (Précoce de Trévoux, Frühe von Trevoux);
— André Desportes;
— Colorée de Juillet (Bunte Juli);
— Butirra Giffard (Beurré Giffard, Giffards Butterbirne);
— Bergamotten;
— Beurré Gris;
— Buntrocks;
— Hartleffs;
— Gramshirtle;
— Witthöftsbirne;
— Butirra precoce Morettini (Beurré précoce Morettini);
— Carusella;
— Coscia;
— Gentile;
— Gentile Bianca di Firenze;
— Gentilona;
— Giardina;
— Moscatella;
— Precoce di Altedo;
— Spadoncina;
— Wilder;
— Santa Maria;
— Claude Blanchet;
— Comskinderen.

(9063)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede legale in Genova:

Tariffa 1T/ind., relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 22 luglio 1969);

Tariffa 3/ind., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 22 luglio 1969).

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzioni al termine del differimento, presentate dalla società per azioni La Previdente, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Previdente - compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzioni al termine del periodo di differimento;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni al termine del periodo di differimento, presentate dalla società per azioni La Previdente - compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa XXXI/a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa XXXI/u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa XVI, relativa all'assicurazione a premio unico, di mensilità temporanee posticipate certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 20 gennaio 1962);

Tariffa XR (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su 2 teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9120)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, per forme collettive, presentate dalla società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società Cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona:

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo della indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Tariffa 2n/R, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 2/R, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 2h/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva, secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9114)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano:

Tariffa 46-A, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 45-A/, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 47-A/, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca presta-

bilità, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva, secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9117)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni Compagnia anonima d assicurazione di Torino, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede legale in Torino:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia adeguabile, che proviene dalla conversione a scadenza del capitale assicurato in forma mista adeguabile.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9112)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria», con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria», con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria», con sede legale in Milano:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia adeguabile, che proviene dalla conversione a scadenza del capitale assicurato in forma mista adeguabile.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9113)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano:

Tariffa 4-2, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 5-7, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 11-5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva, secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 641 del 6 aprile 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Ragusa ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « Fallira-Fortugno » con inizio dal km. 2+500 della provinciale « Ragusa-Marina di Ragusa » e termine in prossimità della progressiva chilometrica 3+400 della provinciale « Ragusa-Malavita-Santa Croce », della lunghezza di km. 2+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 664 del 25 maggio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(9269)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un apposito comitato;

Visto l'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge sopra citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, circa la composizione del comitato predetto, nonchè la nomina dei relativi membri;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1971, con la quale è stato provveduto alla nomina dei membri del comitato per il triennio 1971-1973;

Considerato che si rende necessaria la nomina di un membro in rappresentanza delle imprese assicuratrici, in sostituzione del dott. Mario Pastrovich, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

E' chiamato a far parte del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada », in rappresentanza delle imprese assicuratrici, l'avv. Camillo Curti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

(9471)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Urbino

Con decreto n. 4843 del Ministro per i lavori pubblici in data 30 settembre 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Urbino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9086)

Approvazione del piano regolatore generale di Barletta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 30 settembre 1971, è stato approvato il piano regolatore generale di Barletta.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9087)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Romana Del Vecchio, nata a Napoli il 2 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 2 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(9084)

La dott.ssa Jachi Bretto Maria Grazia, nata a Ivrea il 21 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Torino il 1° aprile 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9085)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Vasto

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, n. 1872, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Aquila-Foggia », in Vasto, estese mq. 14.640, riportate in catasto alle particelle numeri 585 e 587 del foglio di mappa n. 32, alla particella n. 627 del foglio di mappa n. 35, alla particella n. 585 del foglio di mappa n. 38, alle particelle numeri 713, 715, 717, 719 e nella maggiore superficie della particella n. 700 del foglio di mappa n. 41 e nella maggiore superficie della particella n. 406 del foglio di mappa n. 44 del comune di Vasto, e nella planimetria tratturale con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.*

(9165)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Matera

Con decreto interministeriale n. 519 data 26 luglio 1971 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Matera costituente l'ex campo di tiro a segno, riportato in catasto alla partita 22515, foglio n. 71, particelle 116 e 209, della superficie complessiva di mq. 21.863.

(9132)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile, con decreto ministeriale 15 maggio 1971:

Cervi Luigi, vigile urbano, 1966-1967, provincia di Bergamo.

Levante Salvatore, guardia giurata della M.M., 8 novembre 1968 in Brindisi.

Gentile Paolino, vigile urbano scelto, 23 febbraio 1969 in Roma.

Garozzo Stefano, 23 febbraio 1969 in Roma.

Perrucci Vincenzo, vigile del fuoco, 10 luglio 1969 in Brindisi.

Petri Giovanni, 29 luglio 1969 in Castagneto Carducci (Livorno).

Petri Teo, 29 luglio 1969 in Castagneto Carducci (Livorno).

Marzi Renato, 11 settembre 1969 in Venezia.

De Stefano Benito, vice brigadiere della guardia di finanza, 2 febbraio 1970 in Savona.

Fontana Eustachio, carabiniere, 30 maggio 1970 in Sammichele di Bari.

Massaro Pietro, carabiniere, 30 maggio 1970 in Sammichele di Bari.

(9123)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali civili di Genova ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S/34 in data 27 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali civili di Genova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale medesimo.

(9125)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma ad istituire un corso di specializzazione in assistenza cardiologica.

Con decreto n. 900.8/C.S/56 in data 2 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Parma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza cardiologica con sede presso l'ospedale medesimo.

(9126)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospitalieri di Cremona ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/26/467 in data 27 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospitalieri di Cremona è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per gli infermieri professionali.

(9124)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale San Carlo Borromeo dell'ospedale maggiore di Milano ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche dialitiche per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/49.1/481 in data 27 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale San Carlo Borromeo dell'ospedale maggiore di Milano, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche dialitiche per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(9127)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Matteo » di Pavia a modificare il regolamento della dipendente scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.10/II/57/2-3501 in data 23 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « San Matteo » di Pavia è autorizzata a modificare l'art. 2 del regolamento della dipendente scuola per infermieri professionali, elevando, da venti a quarantasei, il numero massimo degli allievi da ammettere complessivamente ai corsi.

(9128)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5322 Mod. 25-A D.P. — Data: 18 novembre 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Agostini Ferdinando, nato a Roma il 13 giugno 1948 — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1971

(8794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 15 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,545	612,545	612,60	612,545	612,30	612,45	612,60	612,545	612,54	612,50
Dollaro canadese .	609,55	609,55	609,50	609,55	608,50	609,28	609,70	609,55	609,55	609,50
Franco svizzero .	153,755	153,755	153,68	153,755	153,70	153,98	153,67	153,755	153,75	153,70
Corona danese .	84,36	84,36	84,37	84,36	84,20	84,33	84,37	84,36	84,36	84,35
Corona norvegese .	89,4750	89,4750	89,50	89,475	89,10	89,50	89,52	89,475	89,47	89,47
Corona svedese .	121,815	121,815	121,73	121,815	122,10	121,80	121,82	121,815	121,81	121,80
Fiorino olandese	182,23	182,23	182,19	182,23	181,40	182,30	182,23	182,23	182,23	182,20
Franco belga .	13,06	13,06	13,07	13,06	13 —	13,05	13,0675	13,06	13,06	13,06
Franco francese .	110,55	110,55	110,60	110,55	110,50	110,52	110,52	110,55	110,55	110,50
Lira sterlina .	1524,85	1524,85	1524,50	1524,85	1524 —	1525,05	1524,85	1524,85	1524,85	1524,80
Marco germanico .	183,58	183,58	183,80	183,58	183,70	184,02	183,50	183,58	183,58	183,60
Scellino austriaco .	25,24	25,24	25,25	25,24	25,30	25,28	25,23	25,24	25,24	25,25
Escudo portoghese	22,39	22,39	22,43	22,39	22,50	22,37	22,30	22,39	22,39	22,38
Peseta spagnola	8,8590	8,8590	8,8625	8,8590	8,80	8,85	8,8585	8,8590	8,85	8,85

Media dei titoli del 15 ottobre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	98,85
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione) .	87,45
» 5 % (Ricostruzione) .	93,375
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,40
» 5 % (Città di Trieste) .	93,35
» 5 % (Beni esteri)	92,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92 —
» 5,50 % » » 1968-83	91,075
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,572
Dollaro canadese	609,625
Franco svizzero .	153,712
Corona danese	84,365
Corona norvegese .	89,497
Corona svedese .	121,817
Fiorino olandese	182,23
Franco belga .	13,064
Franco francese .	110,535
Lira sterlina .	1524,85
Marco germanico .	183,54
Scellino austriaco .	25,235
Escudo portoghese	22,345
Peseta spagnola .	8,859

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 18 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,39	612,39	612,40	612,39	612,20	612,55	612,395	612,39	612,39	612,40
Dollaro canadese .	609,60	609,60	609,25	609,60	608,50	609,50	609,50	609,60	609,60	609,50
Franco svizzero .	154,02	154,02	153,90	154,02	153,70	153,70	153,925	154,02	154,02	154 —
Corona danese .	84,35	84,35	84,33	84,35	84,20	84,35	84,355	84,35	84,35	84,35
Corona norvegese .	89,43	89,43	89,44	89,43	89,10	89,48	89,45	89,43	89,43	89,45
Corona svedese .	121,81	121,81	121,80	121,81	121,70	121,80	121,805	121,81	121,81	121,80
Fiorino olandese	182,365	182,365	182,42	182,365	181,40	182,24	182,33	182,365	182,36	182,36
Franco belga .	13,0730	13,0730	13,0775	13,0730	13 —	13,05	13,071	13,0730	13,07	13,06
Franco francese	110,51	110,51	110,55	110,51	110,50	110,52	110,53	110,51	110,51	110,50
Lira sterlina . .	1524,55	1524,55	1524,50	1524,55	1524 —	1524,85	1524,50	1524,55	1524,55	1524,55
Marco germanico .	184,10	184,10	184,05	184,10	183,80	183,53	184,04	184,10	184,10	184 —
Scellino austriaco .	25,28	25,28	25,2850	25,28	25,30	25,23	25,285	25,28	25,28	25,28
Escudo portoghese	22,39	22,39	22,30	22,39	22,50	22,34	22,30	22,39	22,39	22,38
Peseta spagnola	8,8580	8,8580	8,8575	8,8580	8,80	8,85	8,857	8,8580	8,85	8,85

Media dei titoli del 18 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
» 5 % (Ricostruzione)	93,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,475
» 5 % (Beni esteri)	93,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,375
» 5,50 % » » 1968-83	91,55
» 5,50 % » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	94,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,20
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1971

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	612,392	Franco belga .	13,072
Dollaro canadese	609,55	Franco francese	110,52
Franco svizzero .	153,972	Lira sterlina . . .	1524,525
Corona danese	84,342	Marco germanico .	184,07
Corona norvegese .	89,44	Scellino austriaco . .	25,282
Corona svedese .	121,807	Escudo portoghese	22,345
Fiorino olandese	182,347	Peseta spagnola	8,857

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 26 settembre 1971)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 26 settembre 1971 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 26 settembre 1971 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie H n. 03075:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Mister Magoo;
2) Biglietto serie H n. 14259:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Cogne;
3) Biglietto serie Z n. 57303:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Sacramento;
4) Biglietto serie R n. 00404:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Rock Garden;
5) Biglietto serie G n. 83159:
L. 20.000.000 abbinato al cavallo Mont Lion.

B) Premi abbinati agli altri tredici cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 5.000.000:

	Serie	Numero		Serie	Numero
1) Bigl. serie	D	n. 29387	8) Bigl. serie	N	n. 52907
2) » »	G	» 10376	9) » »	P	» 59454
3) » »	H	» 59606	10) » »	S	» 08758
4) » »	I	» 30924	11) » »	T	» 95582
5) » »	L	» 13441	12) » »	U	» 75586
6) » »	L	» 44270	13) » »	AB	» 50050
7) » »	N	» 39343			

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie H n. 03075 vincente il primo premio . . . . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie H n. 14259 vincente il secondo premio . . . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie Z n. 57303 vincente il terzo premio . . . . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie R n. 00404 vincente il quarto premio . . . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie G n. 83159 vincente il quinto premio . . . . . » 250.000

Ai venditori degli altri tredici biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 77.000 ciascuno.

(9131)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
ex 35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) .	280,00	zero
	07	- altre	39,10	62,50 (*a*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(7842)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi, in lire per quintale netto, applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968 (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 24 maggio 1971 al 30 giugno 1971.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 24-5-71 al 30-5-71	dal 31-5-71 al 6-6-71	dal 7-6-71 al 13-6-71	dal 14-6-71 al 27-6-71	dal 28-6-71 al 30-6-71
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:					
		altri:					
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero	zero	1.384
		b. non nominati:					
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	1.074	zero	zero	zero	zero
		2. altri					
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg. e inferiore o uguale a 450 kg. per i maschi, uguale o superiore a 320 kg. e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine	5.369	3.579	3.084	3.084	3.084
	22-24-27-31	bb. non nominati	7.158	5.369	4.626	3.084	4.626
02.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:					
		1. fresche o refrigerate:					
		aa. di vitello, presentate in:					
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero	zero	zero	2.159
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero	zero	zero	2.159
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	2.657
		bb. di bovini adulti, presentati in:					
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:					
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossi-					

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 24-5-71 al 30-5-71	dal 31-5-71 al 6-6-71	dal 7-6-71 al 13-6-71	dal 14-6-71 al 27-6-71	dal 28-6-71 al 30-6-71
02.01-A-II-a) (segue)		ficazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro	10.201	6.801	5.861	5.861	5.861
	013	b'. altri	13.601	10.201	8.790	5.861	8.790
		beta. quarti anteriori:					
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine. è di colore da bianco a giallo chiaro	10.201	6.801	5.861	5.861	5.861
	017	b'. altri	13.601	10.201	8.790	5.861	8.790
		gamma. quarti posteriori:					
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg. — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura stremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro .	12.241	8.161	7.033	7.033	7.033
	021	b'. altri .	16.321	12.241	10.548	7.033	10.548
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:					
	023	alfa. pezzi non disossati	20.401	15.301	13.185	8.791	13.185
	028	beta. pezzi disossati	23.336	17.502	15.082	10.055	15.082
		2. congelate:					
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
	035	bb. quarti anteriori	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
	039	cc. quarti posteriori	7.781	7.781	7.781	7.781	7.781
		dd. altri pezzi:					
	043	alfa. non disossati	9.337	9.337	9.338	9.338	9.338
		beta. disossati:					
	047	a'. quarti anteriori tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelazione, contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	7.781	7.781	7.781	7.781	7.781
	050	b'. altri	10.707	10.707	10.707	10.707	10.707
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:					
	81	1. non disossate	20.401	15.301	13.185	8.791	13.185
	84	2. disossate	23.336	17.502	15.082	10.055	15.082

(8369)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno al 31 luglio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 995/71 e n. 1288/71, ai prodotti di cui all'art. 1, del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02-A-II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . .	7,50
		Peso netto
ex 02.01-A-II-a)1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	37,50
ex 02.01-A-II-a)2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	30,00
ex 02.06-C-I-a)2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	25,00
		Peso netto
ex 16.02-B-III-b)1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso . .	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(8230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1340/71, n. 1381/71, n. 1467/71 e n. 1586/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 10 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % . .	0,314
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % .	0,786
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % .	1,414
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % .	1,886
	- - superiore al 65 %	2,357

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % . .	4,16
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	4,96
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 % . .	5,76
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polevere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 % . . .	5,76
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 % . .	5,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(8368)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di esame colloquio per il conferimento di cinquantotto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo organico della carriera direttiva ordinaria del personale di ragioneria delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 705;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e, in particolare, l'art. 147;
Considerato che i posti disponibili nella carriera direttiva ex speciale di ragioneria delle segreterie universitarie sono cinquantotto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame colloquio per il conferimento di cinquantotto posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo organico della carriera direttiva ordinaria del personale di ragioneria delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Il suddetto esame colloquio è riservato agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 1970, nel troncone di concetto della carriera ex speciale di ragioneria delle segreterie universitarie.

Art. 3.

Sono ammessi all'esame colloquio di cui al primo articolo:

a) gli impiegati di cui al precedente articolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano maturato una anzianità minima di otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto ex speciale di ragioneria e siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) gli impiegati di cui al precedente articolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano maturato un'anzianità minima di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto ex speciale di ragioneria e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

Art. 4.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendono prendere parte all'esame colloquio dovranno farne domanda in carta da bollo.

Le domande dovranno essere inviate per il normale tramite gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, e dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

L'esame consiste in un colloquio sui servizi e sull'ordinamento dell'amministrazione universitaria.

L'esame avrà luogo in Roma nei locali del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, viale Trastevere, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati, nei termini di legge, ai candidati.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria generale di merito dell'esame colloquio sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

A parità di voto saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 6.

La commissione giudicatrice sarà costituita ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Circa le modalità di svolgimento dell'esame colloquio si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel regolamento del personale delle segreterie universitarie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1971
Registro n. 60, *foglio n.* 327

(9098)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli integrato da una prova di idoneità tecnica a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1971, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 273, con il quale è stata disposta la soppressione della prova pratica di scrittura sotto dettato nel concorso medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Camboni dott. Antonio, ispettore generale.

Componenti:

Camino dott. Mario, direttore di divisione;
Bruzzese dott. Benedetto, direttore di sezione;
Niccolucci dott. Ciro, direttore di sezione;
Piazzini dott. ing. Roberto, ispettore principale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla rag. Silvana Lazzari nata Lattanzi, segretario capo.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1971 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 64

(9012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5548 in data 8 settembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso sopra menzionato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei medici della provincia di Pavia e dei comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Perria prof. Marco, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Cavallini Francolini prof. Cesare, primario chirurgo dello ospedale di Vigevano;

Malamani prof. Vittorio, primario di semeiotica medica dell'Università di Pavia;

Massara dott. Remo, medico condotto di Torrevecchia Pia (Pavia).

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Pavia.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, allo albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 28 settembre 1971

Il medico provinciale: RUBERTO

(9102)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.